

Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull'effettuazione dell'investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell'ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d'imposta per **investimenti transizione 5.0**, che ammetterebbe all'agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell'art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d'imposta **transizione 5.0** è riconosciuto "a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (...)".

L'art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che "sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati **dal 1° gennaio 2024** e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento".

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per **data di avvio** del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di **effettuazione** degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l'agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento **già completato**, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione *ex ante*, indicando che l'intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all'invio della comunicazione *ex post* (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell'art. 13 comma 1-*quinquies* del Ddl. di

conversione del DL Milleproroghe, all'art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche **antecedentemente** alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della **presentazione** della **comunicazione** preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.

(MF/ms)